

Det. D.S. n. 708 del 9 settembre 2026

Unione Europea
Repubblica Italiana



Regione Siciliana

Assessorato delle Infrastrutture e della
Mobilità Dipartimento Regionale Tecnico
Ufficio Regionale di Committenza
Sezione Territoriale di Enna

OGGETTO: “PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA NEI COMUNI DIAIDONE, ASSORO, CALASCIBETTA, CATENANUOVA, CERAMI, GAGLIANO C.TO, LEONFORTE, NICOSIA, NISSORIA, SPERLINGA E VILLAROSA DELLA SRR “ENNA PROVINCIA - ATO 6”

-Aggiudicazione ex art.17, comma 5, del D.Lgs.n.36/2023 - Lotto 2- Comuni di Assoro, Catenanuova, Leonforte e Nissoria- Ottemperanza alla sentenza del CGA Sicilia n.483 del 13.7.2026 - Revoca della precedente determina di aggiudicazione n.931 del 4.12.2025 - ATI Progitec srl e General Montaggi soc.coop.: esclusione della mandante GENERAL MONTAGGI s.c. ai sensi dell'art. 94, c. 6, del D.Lgs. 36/2023. Accoglimento istanza di riduzione soggettiva dell'ATI ex art. 97 D.Lgs. 36/2023 e contestuale aggiudicazione in favore della mandataria PROGITEC s.r.l.

LOTTO 2 - CIG: B25CFC1DF4- Cod. gara n.52

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE

LOTTO 2

(art.17,comma 5,del D.Lgs.n.36/2023)

**Il Dirigente dell’Ufficio Regionale di Committenza
Sezione Territoriale di Enna**

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.Lgs.n.36/2023 (di seguito anche “Codice”) e ss.mm.ii;

VISTA la L.R. 12 luglio 2011 n. 12 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 12 del 12/10/2023 – “Recepimento del codice dei contratti pubblici “ e ss.mm.ii.;

VISTO l'articolo 9 della Legge regionale 12 luglio 2011 n. 12, come sostituito dal comma 9 dell'articolo 1 della legge regionale 12 ottobre 2023 n. 12, in particolare il punto 3, lettera a) che prevede che la Centrale Unica di Committenza dei Contratti pubblici “*per l’affidamento di lavori e di servizi di architettura e ingegneria, dell’Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento Regionale Tecnico (DRT), che si avvale prevalentemente delle sue strutture per l’affidamento dei Servizi di architettura e di ingegneria e dell’Ufficio Regionale di Committenza (URC), già UREGA (Ufficio Regionale espletamento gare di appalto), struttura*

intermedia dello stesso DRT, per l'affidamento dei lavori previsti dall'articolo 62 del decreto Legislativo n.36/2023;

VISTO il D.A.n. 22/Gab del 17 febbraio 2025 (che ha sostituito il D.A. 57/Gab del 5.12.2023) – Disciplina inerente alla organizzazione e funzionamento della Centrale Unica di Committenza regionale per l'affidamento di lavori e/o servizi di Architettura e Ingegneria – che all'art. 5, comma 1, prevede che il Dirigente del Servizio URC competente territorialmente svolge le funzioni di Responsabile del procedimento per la fase di aggiudicazione, ai sensi del comma 9 dell'art.15 del D.Lgs. n.36/2023, per tutte le richieste di espletamento di gara pervenute all'Ufficio medesimo;

VISTO il D.D.G. n. 2301 del 18/12/2023 che all'art. 2 prevede che i Dirigenti dei Servizi centrale e territoriali dell'Ufficio Regionale di Committenza (URC) sono nominati Responsabile del procedimento per la fase di aggiudicazione;

VISTA la nota prot. n. 166717 del 22/12/2023 con la quale il Dirigente *pro tempore* del Servizio URC di Enna, in ragione del sopracitato D.D.G. n.2301 del 18.12.2023 del D.R.T. ed in relazione all'oggetto della presente determina, ha nominato il funzionario direttivo dott. Cesare Maddalena, in servizio presso l'URC di Enna, responsabile del procedimento per la fase di gara e responsabile del procedimento per la fase delle verifiche;

VISTO il D.A. 1 dicembre 2023 n. 56/Gab con il quale si approva lo schema di accordo da sottoscrivere tra la Centrale Unica di Committenza regionale dei contratti pubblici, Ufficio Regionale di Committenza, e le stazioni appaltanti non qualificate per l'affidamento di lavori e/o di servizi di architettura e ingegneria;

VISTO l'Accordo stipulato e sottoscritto tra l'Ufficio Regionale di Committenza Sezione Territoriale di Enna e la SRR "Enna Provincia – ATO 6", approvato con D.D.G. n.176 del 19.02.2024, per l'affidamento del "Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti urbani ed altri Servizi di Igiene Pubblica nei Comuni di Aidone, Assoro, Calascibetta, Catenanuova, Cerami, Gagliano C.To, Leonforte, Nicosia, Nissoria, Sperlinga e Villarosa";

VISTE la delibera del Consiglio di Amministrazione della SRR "Enna Provincia – Ato 6" del 13.10.2023 (verb. n. 11/2023) e la determina a contrarre del RUP della SRR "Enna Provincia – Ato 6" n. 12 del 26.6.2024 che hanno disposto di affidare il servizio di spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed altri servizi di igiene pubblica nei comuni di Aidone, Assoro, Calascibetta, Catenanuova, Cerami, Gagliano C.to, Leonforte, Nicosia, Nissoria, Sperlinga e Villarosa, importo complessivo € 12.332.988,66 di cui € 369.989,66 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, mediante procedura aperta con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

ATTESO che il sopracitato appalto è stato suddiviso in tre lotti nel rispetto delle normative nazionali e regionali e che per quanto concerne il Lotto n. 2, oggetto della presente determina di aggiudicazione e riguardante i comuni di Assoro, Catenanuova, Leonforte e Nissoria, l'importo complessivo del medesimo lotto è di € 5.133.235,43 di cui € 153.997,06 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

CONSIDERATO che la procedura aperta del suddetto Lotto 2 è stata avviata in data 5 luglio 2024 sulla piattaforma telematica Sitas TG-CIG: **B25CFC1DF4** e che il bando è stato pubblicato in data 10 luglio 2024;

RILEVATO che entro il 29 luglio 2024, termine di scadenza di ricezione delle offerte, sono pervenute n. DUE offerte;

VISTO il verbale di gara n.1 del 30 luglio 2024 della Commissione di gara;

VISTO il verbale di gara n. 2 del 9/9/2024 della Commissione Giudicatrice relativo all'esame delle offerte tecniche;

ATTESO che la Commissione Giudicatrice, giusto verbale di gara in seduta pubblica n. 5 del 19/9/2024 , in relazione alla procedura di gara in oggetto aveva proceduto a stilare la seguente graduatoria sulla scorta delle offerte tecniche ed economiche delle due partecipanti:

GRADUATORIA	PUNTEGGIO
A.T.I. Progitec s.r.l. e General Montaggi soc. coop	81,4365

Multiecoplast s.r.l.	64,7142

e precisato, altresì, che le offerte economiche delle due partecipanti erano state le seguenti:

CONCORRENTE	RIBASSO %
A.T.I. Progitec s.r.l. e General Montaggi soc. coop	7,08
Multiecoplast s.r.l.	0,05

ATTESO che, a seguito della proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione Giudicatrice, giusto verbale n. 5 del 19/9/2024, in favore del concorrente primo classificato A.T.I. Progitec srl e General Montaggi soc.coop. con sede in Castel di Judica (Ct) Via Bivio San Giuseppe n.4 - P.IVA 01650680893, con determina del responsabile della fase di aggiudicazione n. 691 del 28.10.2024 la procedura di gara di che trattasi era stata aggiudicata alla sopracitata A.T.I. Progitec srl e General Montaggi soc.coop.;

ATTESO che l'O.E. Multiecoplast srl, secondo classificato in graduatoria, proponeva ricorso giurisdizionale al TAR Catania avverso la suddetta determina e gli atti di gara chiedendone l'annullamento e la declaratoria del proprio diritto all'aggiudicazione;

ATTESO che il TAR Catania con sentenza n.2651 del 15.9.2025, accogliendo il ricorso della seconda classificata ditta Multiecoplast srl, ha annullato la sopracitata determina di aggiudicazione n.691 del 28.10.2024 con la quale era stata aggiudicata all'ATI Progitec srl e General Montaggi soc.coop.la procedura di gara in oggetto ;

ATTESO che, avverso la predetta sentenza del TAR Catania, l'ATI Progitec srl e General Montaggi soc coop, prima classificata, ha proposto ricorso in appello al CGA per la Regione Siciliana;

ATTESO che l'Amministrazione avendo l'obbligo di dare immediata e piena esecuzione ai provvedimenti del Giudice Amministrativo ai sensi dell'art. 112, comma 1,del Codice del Processo Amministrativo (D. Lgs.104/2010), in applicazione della sentenza del TAR Catania n.2651 del 15.9.2025 ha disposto, giusta determina del responsabile dell'aggiudicazione n.931 del 4.12.2025, la revoca della precedente determina di aggiudicazione n. 691 del 28.10.2024 in quanto atto travolto e reso illegittimo dalla pronuncia giurisdizionale di annullamento del TAR Catania aggiudicando, altresì, l'appalto di che trattasi al ricorrente O.E. Multiecoplast srl;

ATTESO che il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, con sentenza n.483 del 13.7.2026, ha accolto il sopracitato ricorso in appello dell'ATI Progitec srl e General Montaggi srl e , per l'effetto, in parziale riforma della sentenza TAR Catania n. 2651/2025 impugnata, ha respinto il ricorso di primo grado dell'O.E. Multiecoplast srl;

CONSIDERATO che, per l'effetto della sopra citata decisione giurisdizionale del CGA, viene meno la legittimità della revoca operata con la determina di aggiudicazione n. 931/2025, riacquistando piena validità ed efficacia la graduatoria originaria della Commissione Giudicatrice e la conseguente prima aggiudicazione disposta in favore della A.T.I. Progitec s.r.l. e General Montaggi soc coop;

RILEVATO il dovere dell'Amministrazione di dare immediata ed esatta esecuzione al giudicato amministrativo, adeguando la situazione di fatto e di diritto al *decisum* giurisdizionale;

RITENUTO pertanto necessario procedere alla revoca d'ufficio in autotutela della determina del Responsabile dell'aggiudicazione n. 931 del 04.12.2025 ed alla contestuale nuova e definitiva aggiudicazione del Lotto 2 della gara in oggetto in favore della ditta originaria aggiudicataria A.T.I. Progitec s.r.l. e General Montaggi soc. coop;

VISTA la proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione giudicatrice in favore del concorrente A.T.I. Progitec s.r.l. e General Montaggi soc. coop con sede in Castel di Judica (Ct)

Via Bivio San Giuseppe n.4 - P. IVA 01650680893, giusto verbale n. 5 del 19/9/2024, che ha ottenuto il seguente punteggio: 81,4365 ed ha offerto il ribasso del 7,08% sull'importo a base di gara IVA esclusa di € **5.133.235,43** di cui € **153.997,06** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per un conseguenziale importo lavori ribassato di **4.780.705,34** (**quattromilionisettecentottantamilasettecentocinque/34**) IVA esclusa, di cui € **153.997,06** (**centocinquantatremilanovecentonovantasette/06**) per oneri relativi alla sicurezza (non soggetti a ribasso);

VISTO il verbale di gara in seduta pubblica n. 5 del 19/9/2024 della Commissione Giudicatrice, relativo all'esame delle offerte economiche, dal quale risulta che la sopracitata offerta economicamente più vantaggiosa non è anomala e pertanto congruente con le condizioni poste a base di gara;

RILEVATO che il Responsabile per la fase delle verifiche, nominato con nota prot. n. 166717 del 22/12/2023 a firma dal Dirigente *pro tempore* del Servizio URC di Enna, ha regolarmente provveduto all'aggiornamento delle verifiche dei requisiti in capo all'operatore economico A.T.I. Progitec srl e General Montaggi soc.coop., mediante l'acquisizione delle relative certificazioni d'ufficio ed ha attestato, con nota prot. 98305 del 25 agosto 2026, la conclusione con esito favorevole in capo all'operatore economico Progitec s.r.l., capogruppo mandataria dell'ATI, delle verifiche di ordine generale, ex artt. 94 e 95 del D.Lgs.36/2023 e ss.mm.ii., tramite supporto Sitas Tuttogare, mentre, con riferimento all'O.E. General Montaggi s.c, in qualità di mandante in seno all'ATI, sono risultati esiti non favorevoli in ordine alla posizione fiscale alla luce delle informazioni acquisite presso l'Agenzia delle Entrate visto l'esito informativo del 4.8.2026 attestante "violazioni gravi definitivamente accertate" ex art 94, c.6, D.Lgs. 36/2023;

PRESO ATTO che il Responsabile per la fase delle verifiche, con nota prot.96586 del 13.8.2026, ha richiesto alla A.T.I. Progitec s.r.l. e General Montaggi soc.coop. chiarimenti ed integrazioni documentali in merito alla verifica dei requisiti di partecipazione con specifico riferimento all'art 94, c.6, del D. Lgs. 36/2023;

PRESO ATTO che, in data 18/08/2026 acquisita in pari data al prot.97224 di questo Ufficio, la A.T.I. Progitec s.r.l. e General Montaggi soc. coop ha depositato una memoria tecnico-illustrativa a difesa della mandante allegando, tra l'altro, il certificato dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione prot. 2026-ADERISC-6273642 del 10/08/2026, formulando contestualmente **istanza subordinata di riduzione soggettiva del raggruppamento ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 36/2023** con prosecuzione della gara a favore della sola mandataria PROGITEC S.r.l.;

ATTESO che, con PEC del 27/08/2026 prot.98811, questo Ufficio ha comunicato all'ATI il non accoglimento delle giustificazioni della mandante General Montaggi s.c. ed ha, contestualmente, accolto l'istanza formulata dalla mandataria di avvio della procedura ex art. 97 del D. Lgs. 36/2023;

ATTESO che, in data 31/08/2026 con nota prot. 61/VD/2026 acquisita, in pari data, al prot.99725 di questo Ufficio, la mandante GENERAL MONTAGGI S.C. ha trasmesso ulteriore documentazione integrativa, rappresentata dal processo verbale/provvedimento cautelare della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Enna depositato il 31.08.2026 (Ordinanza 225/2026), richiedendo il riesame della propria posizione;

CONSIDERATE le giustificazioni e l'istanza di riesame prodotte da General Montaggi s.c. e ritenute le stesse non accoglibili per le seguenti motivazioni: - -

Intempestività della sanatoria: ai sensi dell'art. 94, comma 6 del D.Lgs. 36/2023, l'esclusione automatica non si applica solo se l'operatore ha estinto i debiti tributari o si è vincolato a pagarli *prima* della scadenza del termine di presentazione delle offerte ed, a maggior ragione, dell'esito della verifica. Nel caso di specie, la proposta di concordato e di transazione fiscale ex art. 88 del d.lgs. 14/2019 (CCII) risulta depositata in data 05/08/2026, ovvero in epoca successiva sia alla scadenza del termine di gara sia al rilievo dell'irregolarità da parte dell'Amministrazione finanziaria (04/08/2026);

- **Inidoneità della mera proposta:** il certificato ADER del 10/08/2026 attesta la pendenza di una mera *proposta* unilaterale di transazione, non ancora omologata dal Tribunale né accettata dall'Agenzia delle Entrate. Per giurisprudenza amministrativa consolidata, la semplice pendenza di una proposta di concordato o di transazione fiscale non ha effetti novativi e non cancella la "definitività" del debito d'imposta in corso di gara;

- **Inefficacia della Sospensiva Tributaria sopravvenuta:** il provvedimento della Corte di Giustizia Tributaria di Enna depositato il 31/08/2026 ha disposto la sospensione cautelare della sola *Intimazione di pagamento n. 29420269002080992000*. La sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto di intimazione non incide sulla definitività dei sottostanti e pregressi ruoli tributari non opposti nei termini decadenziali di legge i quali mantengono intatta la loro natura di violazione definitivamente accertata.

Sospendere oggi l'efficacia esecutiva dell'intimazione impedisce l'attivazione di azioni esecutive immediate, ma non cancella la definitività storica del debito tributario originario maturato a monte e sussistente alla data del controllo di gara (04/08/2026);

- **Gravità della violazione:** il debito complessivo accertato a carico di GENERAL MONTAGGI S.C., con iscrizioni a ruolo in essere o sospese (certificato ADER del 10/08/2026) ammonta, a vario titolo, ad una cifra che supera di diversi ordini di grandezza la soglia legale di gravità fissata in € 5.000,00 per cui, per tutto quanto sopra, resta confermata la grave violazione definitivamente accertata in materia fiscale ex art 94, c.6, D.Lgs.36/2023;

CONSIDERATO ULTERIORMENTE CHE, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, da ultimo specificato dal **Consiglio di Stato, Sez. V, con sentenza n. 1628/2025**, la condotta dell'operatore economico che fornisca la comunicazione di violazioni tributarie definitivamente accertate solo dopo il formale avvio delle verifiche d'ufficio, ed adotti tardivamente misure di *self-cleaning* o iniziative giudiziarie a procedura in corso, arreca un oggettivo intralcio allo svolgimento della gara e la suddetta reticenza informativa è pienamente idonea a integrare la fattispecie del grave illecito professionale ex art. 95, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 36/2023, in quanto incrina irrimediabilmente il vincolo fiduciario e l'integrità del concorrente nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;

CONSIDERATO che il Consiglio di Stato, richiamando sul punto i principi sanciti dall'**Adunanza Plenaria n. 7/2024**, ha ribadito che in fase di gara il concorrente deve osservare un comportamento improntato alla massima trasparenza, volto a consentire alla Stazione Appaltante di valutarne l'affidabilità in vista dell'eventuale affidamento della commessa pubblica;

CONSIDERATO, di conseguenza, che l'operatore è tenuto a dichiarare i debiti fiscali pendenti sia al momento della presentazione dell'offerta, sia nelle fasi successive della procedura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 96, comma 14, del D.Lgs. n. 36/2023, il quale impone l'obbligo di comunicare tempestivamente la sussistenza di fatti o provvedimenti potenzialmente integranti cause di esclusione ex artt. 94 e 95 del medesimo Codice;

CONSIDERATO IN OGNI CASO che l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con la **delibera n. 182 del 3 maggio 2023**, ha ribadito il principio cardine del **possesso continuativo dei requisiti generali** di partecipazione (art. 80, comma 4, d.lgs. 50/2016), i quali devono essere posseduti dagli operatori economici senza soluzione di continuità non solo alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, ma per tutta la durata della procedura di gara e dell'esecuzione del contratto;

CONSIDERATO che la citata **Delibera ANAC n. 182 del 3 maggio 2023** fa riferimento alle disposizioni dell'art. 80, comma 4, del previgente D.Lgs. n. 50/2016, e che la medesima disciplina in materia di cause di esclusione per violazioni fiscali è stata oggi trasposta e confermata nei nuovi articoli del D.Lgs. n. 36/2023 (in particolare agli artt. 94, 95 e all'Allegato II.10);

CONSIDERATO che, nonostante il mutamento del quadro normativo e la trasposizione dei requisiti nei nuovi articoli del Codice vigente, **la sostanza e la ratio della norma rimangono immutate**, trovando piena applicazione i medesimi principi giurisprudenziali di continuità e certezza dei requisiti di partecipazione;

CONSIDERATO che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale richiamato

dall'Autorità, le certificazioni relative alla regolarità tributaria emanate dagli organi preposti (Agenzia delle Entrate) **si impongono alle stazioni appaltanti**, le quali non dispongono di alcun potere di autonomo apprezzamento o sindacato ispettivo in ordine al contenuto o ai presupposti di tali atti;

CONSIDERATO, di conseguenza, che a fronte di una posizione certificata di **irregolarità fiscale** rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, la Stazione Appaltante è **obbligata a disporre l'esclusione** dell'operatore economico dalla procedura di gara, configurandosi tale determinazione come un **provvedimento vincolato**;

CONSIDERATO che la stessa ANAC asserisce che l'adesione a una procedura di **estinzione agevolata del debito** o a una nuova rateizzazione intervenuta **successivamente al termine di presentazione delle offerte** – o, a maggior ragione, dopo le verifiche della Stazione Appaltante – **risulta tardiva e inapplicabile come sanatoria postuma**, in quanto non idonea a sanare l'intervenuta interruzione del possesso continuato dei requisiti generali;

VISTO l'art. 97 del D.Lgs. 36/2023 (Cause di esclusione di partecipanti a raggruppamenti) il quale stabilisce che il raggruppamento non è escluso qualora il componente colpito da causa di esclusione automatica venga estromesso o sostituito, a condizione che il raggruppamento ridotto risulti in possesso dei requisiti necessari e CONSIDERATO CHE:

1) con PEC del 27/08/2026, prot.98811, questo Ufficio, in accoglimento dell'istanza formulata dalla mandataria PROGITEC srl, ha avviato la procedura ex art. 97 assegnando alla medesima un termine perentorio per dimostrare il possesso autonomo dei requisiti;

2) con tempestivo riscontro del 5.9.2026, acquisito al prot.101866 di questo Ufficio in data 7.9.2026, la mandataria PROGITEC s.r.l., ha ritualmente riscontrato la richiesta trasmettendo:

- Dichiarazione di formale di assunzione integrale (100%) delle prestazioni contrattuali del Lotto 2, a parità di offerta tecnica ed economica presentata disponendo delle relative capacità economico-finanziarie, tecnico-professionali ed organizzative;

- Dichiarazione di possesso autonomo di tutti i requisiti (100%) richiesti dal Disciplinare di gara già alla data di presentazione dell'offerta e del loro mantenimento sino alla data della dichiarazione stessa, allegando relativa certificazione;

- Impegno formale a produrre l'atto notarile di recesso/estromissione della mandante e di ridefinizione del raggruppamento prima della stipula del contratto con la SRR “ Enna Provincia ATO 6”;

ATTESO che questo Ufficio ha verificato con esito positivo la superiore documentazione;

VISTI il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, con particolare riferimento agli artt. 1, 5,17, 94,95,96, 97,98 e 100 e la legge 7 agosto 1990, n. 241;

ACQUISITA la dichiarazione di cui all'art 11, comma 4, del “Codice”da parte dell'operatore economico selezionato;

DATO ATTO che, nell'emanazione del presente provvedimento, il sottoscritto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità, né di conflitto di interesse, previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione;

RITENUTO per tutto quanto sopra di poter disporre, ai sensi dell'art.17, c.5, del D.Lgs.36/2023, l'aggiudicazione immediatamente efficace dell'appalto di che trattasi all'Operatore Economico PROGITEC SRL con sede in Castel di Judica (Ct) Via Bivio San Giuseppe n.4 - P. IVA 01650680893

DETERMINA

Art. 1 DI REVOCARE E ANNULLARE D'UFFICIO, per le motivazioni espresse in narrativa e in esecuzione della sentenza CGA n. 483 del 13.7.2026, la precedente determina di aggiudicazione della gara in oggetto n. 931 del 04.12.2025 con cui era stata disposta l'aggiudicazione del Lotto 2 della gara medesima alla ditta Multiecoplast s.r.l. nonché la revoca della precedente determina di aggiudicazione n. 691 del 28.10.2024;

Art. 2 DI RESPINGERE per i motivi esposti in narrativa le giustificazioni e l'istanza di riesame

presentate dalla mandante, in seno all'ATI , O.E. GENERAL MONTAGGI S.C;

Art. 3 DI ESCLUDERE dalla procedura di gara in oggetto l'O.E. GENERAL MONTAGGI Società Cooperativa, mandante in seno all'ATI, ai sensi e per gli effetti dell'art. 94, comma 6 del D.Lgs. 36/2023, per la presenza di gravi violazioni definitivamente accertate in materia fiscale risultanti dalle certificazioni dell'Amministrazione Finanziaria agli atti dell'Ufficio;

Art. 4 DI ACCOGLIERE l'istanza di riduzione soggettiva formulata ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 36/2023, disponendo la prosecuzione della procedura di affidamento in favore della sola impresa mandataria PROGITEC s.r.l., risultata autonomamente in possesso di tutti i requisiti di qualificazione previsti dal bando di gara;

Art.5 DI AGGIUDICARE, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17, comma 5, del Codice, all'operatore economico PROGITEC SRL con sede in Castel di Judica (Ct) Via Bivio San Giuseppe n.4 - P. IVA 01650680893, il secondo lotto (Comuni di Assoro, Catenanuova, Leonforte e Nissoria) della procedura aperta, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, relativa all'affidamento del “ SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA NEI COMUNI DI AIDONE, ASSORO, CALASCIBETTA, CATENANUOVA, CERAMI, GAGLIANO C.TO, LEONFORTE, NICOSIA, NISSORIA, SPERLINGA E VILLAROSA DELLA SRR “ENNA PROVINCIA – ATO 6”– CIG: B25CFC1DF4, per l'importo complessivo di € 4.780.705,34 (quattromilionisettecentoottantamilasettecentocinque/34 euro) IVA esclusa, di cui € 153.997,06 (centocinquantatremilanovecentonovantasette/06 euro) per oneri relativi alla sicurezza (non soggetti a ribasso);

Art. 6 DI SUBORDINARE l'efficacia della presente aggiudicazione alla produzione da parte di PROGITEC s.r.l., entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) dalla comunicazione del presente provvedimento e, comunque, prima e ai fini della formale stipula del contratto d'appalto da parte della S.R.R. “ Enna Provincia ATO 6”, dell'atto formale pubblico o scrittura privata autenticata da Notaio attestante il recesso/estromissione dell'O.E. GENERAL MONTAGGI S.C. e lo scioglimento definitivo del raggruppamento, con rimodulazione delle quote esecutive al 100% in capo alla mandataria;

Art. 7 DI TRASMETTERE il presente provvedimento, unitamente agli atti di gara, alla S.R.R. “Enna Provincia ATO 6” ai fini della successiva stipula del contratto d'appalto e della gestione del servizio;

Art. 8 L'aggiudicazione della procedura di cui al presente provvedimento è soggetta alle comunicazioni di cui all'art. 90, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023 e alle forme di pubblicità previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Giuseppe Restivo



GIUSEPPE RESTIVO
REGIONE SICILIANA
DIRIGENTE
09.09.2026 15:52:12 GMT+01:00